



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2596 del 2013, proposto da:
Antonio Agostino Ambrosio ed Antonio Ambrosio, rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio Girardi in Napoli, via
dei Fiorentini, n. 21c;

contro

Comune Di San Giuseppe Vesuviano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n.
62;

per l'annullamento

- della disposizione di servizio n.14496/2013 con la quale il Sindaco del Comune di
San Giuseppe Vesuviano ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff
nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali l'accesso agli
uffici comunali, per l'esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e negli orari
ivi indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di S. Giuseppe Vesuviano, censurano l'atto con cui il Sindaco ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto dall'art. 43 del t.u.e.l., prescrivendo che gli stessi possano chiedere gli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale.

I ricorrenti deducono in primo luogo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

Si è costituito in giudizio il Comune di S. Giuseppe, che eccepisce la inammissibilità del ricorso e conclude per la reiezione dello stesso.

La controversia può essere decisa in forma semplificata poiché il ricorso è evidentemente meritevole di accoglimento.

Vale premettere che non può dubitarsi di un interesse attuale e concreto dei ricorrenti – consiglieri comunali – a censurare le modalità di regolamentazione di tale potestà pubblicistica. I modi di esercizio di una facoltà giuridicamente riconosciuta sono suscettibili di incidere pesantemente sulla sua fruibilità in

concreto, onde non può disconoscersi un interesse alla decisione della presente controversia.

Nel merito assume rilievo preminente la censura di incompetenza del sindaco a regolamentare la materia.

Il quadro delle fonti è costituito dalla legge sull'ordinamento degli enti locali (t.u.e.l.) e, a cascata, dallo Statuto comunale e dal relativo regolamento.

L'art. 43, comma 2, del t.u.e.l. riconosce in capo ai consiglieri comunali il diritto di accedere e prendere visione degli atti del Comune che rappresentano, senza particolari limitazioni, anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, di talché, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto ad una particolare motivazione della richiesta, né l'amministrazione ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato.

L'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali trova specifica conferma nella disciplina statutaria (art. 12, comma 5) e nel regolamento comunale (art. 28) che non pongono limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri.

La cornice normativa descritta scandisce con precisione gli ambiti di competenza di ciascun organo del Comune in materia, confermando che solo il Consiglio comunale (mediante il potere regolamentare) ha competenza per la disciplina generale.

D'altra parte è razionale che della materia si occupi un organo che costituisce espressione di tutte le parti politiche, tenuto conto che il potere di informazione è uno dei tratti caratteristici del controllo affidato alla minoranza politica.

In virtù delle considerazioni esposte il provvedimento del Sindaco, occupandosi in linea generale della materia (con una vera e propria compressione dell'esercizio del diritto di accesso al di fuori dei giorni in cui è consentito l'accesso agli uffici), esorbita dalla sua competenza, strettamente limitata alla verifica di funzionalità degli uffici ed alla introduzione di accorgimenti atti a scongiurare l'intralcio alla loro operatività, per cui lo stesso va annullato per incompetenza dell'organo a disciplinare le modalità del diritto di accesso riservato ai consiglieri comunali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di S. Giuseppe Vesuviano al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), nonché alla refusione del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)